

Schema di Accordo Quadro tra Regione Calabria e Conferenza Episcopale Calabria per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Giunta Regionale della Calabria, Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto – Catanzaro

La Regione Calabria, nella persona del Presidente _____ e la Conferenza Episcopale Calabria, nella persona del Presidente S. E. _____

PREMESSO CHE:

- tra i fini istituzionali della Regione Calabria c'è la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di interesse regionale;
- la Regione Ecclesiastica Calabria, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, promuove un'azione pastorale comune tra le Diocesi che la compongono anche in relazione alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso;
- il patrimonio culturale di interesse religioso di proprietà degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e operanti nel territorio regionale calabro rappresenta una parte assai rilevante del complesso dei beni culturali esistenti in Calabria ed incorpora un interesse ecclesiale specifico, in quanto testimonianza di fede cristiana;
- la Conferenza Episcopale Calabria, organo che esprime il governo collegiale della Regione Ecclesiastica Calabria, è composta dai Vescovi della Calabria, responsabili dei beni culturali di interesse religioso delle singole diocesi della Calabria;
- la Regione Ecclesiastica Calabria rappresenta un soggetto portatore di interesse di fondamentale rilevanza per lo sviluppo integrato del territorio, per la portata rappresentativa, per l'articolazione delle attività e delle potenzialità di attivazione di processi virtuosi per l'intero contesto territoriale, quali la salvaguardia, la fruizione, la costante promozione dei beni religiosi e sensibilizzazione al loro riguardo;

VALUTATO CHE

- appare opportuno stipulare un Accordo Quadro tra Regione Calabria e Regione Ecclesiastica Calabria, al fine di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso presenti nel territorio calabro;

VISTI

- le disposizioni dell'art. 12 n. 1, commi primo e secondo dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense sottoscritto in data 18 febbraio 1984 (Legge 25 marzo 1985, n. 121 – la successiva Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche e revisioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede);
- la Convenzione tra l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della Cultura e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo

dei beni culturali mobili appartenenti a Enti e Istituzioni ecclesiastiche sottoscritta in data 08 aprile 2002;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- l'Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, sottoscritta in Roma il 26 gennaio 2005;
- il disposto dell'art. 82 del D.P.R. n.78 del 4 febbraio 2005 relativo all'Intesa tra il Ministro per i Beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005;

CONSIDERATO CHE

- per Beni Culturali di carattere religioso si intendono: il patrimonio immobile (dagli edifici di culto ai luoghi di aggregazione), quello mobile (dagli arredi liturgici, alle opere di pittura, scultura, architettura e musica, al patrimonio librario e ai documenti conservati negli archivi delle biblioteche ecclesiastiche), quello immateriale (tradizioni e saperi) e i paesaggi culturali di matrice religiosa;
- in analogia con quanto stabilito a livello statale ed in altre regioni italiane, per quanto riguarda gli interventi relativi ai beni culturali di proprietà ecclesiastica, vada stabilita la forma di consultazione regolata con Protocollo d'Intesa o Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la Conferenza Episcopale Calabria, sul modello della sopraccitata Intesa tra Stato e Chiesa del 26 gennaio 2005;

PRESO ATTO

del documento della Conferenza Episcopale Italiana "I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti", approvato dalla XXXVI Assemblea Generale dei Vescovi italiani (26-29 ottobre 1992) ed in conformità agli indirizzi dell'Autorità ecclesiastica;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – **Premessa**

Quanto sopra costituisce parte integrante del presente Accordo quadro per la salvaguardia e la promozione dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche

Articolo 2 – **Finalità**

1. La Regione Calabria e la Regione Ecclesiastica Calabria cooperano, nell'ambito delle proprie competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di qualsiasi natura, di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti operanti nella Regione Ecclesiastica Calabria (cfr. il D.Lgs 112 del 1998 che obbliga alla tutela e alla conservazione finalizzata alla fruizione, alla valorizzazione e alla promozione, tramite l'istituzione della Commissione Regionale costituita da membri designati del Mic, Regione Calabria e Regione Ecclesiastica Calabria).
2. La Regione Ecclesiastica Calabria favorisce la pubblica fruizione del patrimonio culturale di interesse religioso e la valorizzazione e promozione per finalità culturali e didattiche, nel rispetto dei diritti delle esigenze proprie di ciascun Ente proprietario e di tutela dello stesso patrimonio.
3. La Regione Calabria partecipa nell'ambito delle proprie competenze, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio materiale e immateriale, storico-culturale religioso

della Regione Ecclesiastica Calabria in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tal fine.

In particolare, si individuano come ambiti primari di collaborazione:

- a) il concorso negli interventi di recupero, messa in sicurezza, restauro e conservazione al fine della fruizione pubblica del patrimonio monumentale ed artistico di interesse religioso appartenente ad Enti Ecclesiastici;
 - b) attuazione di interventi d'urgenza a seguito della dichiarazione di un avvenuto evento dovuto a calamità naturali;
 - c) l'identificazione, l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione del patrimonio ecclesiastico monumentale, archeologico e artistico di interesse religioso;
 - d) il riordino, l'inventariazione e la fruizione del patrimonio archivistico ecclesiastico a fini di ricerca scientifica e di divulgazione in campo storico;
 - e) l'identificazione, la catalogazione, l'incremento per acquisizione di fondi, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico e bibliotecario ecclesiastico nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN;
 - f) la realizzazione, il riordino e la fruizione di musei di arte sacra appartenenti agli enti ecclesiastici;
 - g) la promozione di celebrazioni e manifestazioni tematiche dirette alla valorizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali di interesse religioso;
 - h) la realizzazione di un sistema territoriale tendente a promuovere, recuperare e valorizzare, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico di una o più Diocesi (Parchi culturali ecclesiali);
 - i) la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di interesse religioso;
 - j) l'identificazione, la promozione, la valorizzazione e la fruizione dei principali cammini di fede che attraversano la Calabria e dei Santuari che su di essi sono distribuiti;
 - k) la promozione di iniziative tendenti ad agevolare e diffondere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio storico e artistico di tutti gli Enti Ecclesiastici Calabri, con particolare riguardo verso le realtà educative e culturali presenti nel territorio regionale, nel rispetto delle esigenze proprie di ciascun bene e di salvaguardia dello stesso;
 - l) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento rivolte a volontari che gratuitamente possano coadiuvare fedeli e visitatori a comprendere la simbologia e i significati culturali e religiosi dei beni culturali ecclesiastici, in particolare nella visita delle chiese e dei tesori di arte e fede in esse contenuti e dei musei ecclesiastici e/o diocesani.
4. La Conferenza Episcopale Calabria favorisce la fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico per finalità culturali e didattiche, nel rispetto delle esigenze proprie di ciascun ente e di tutela dello stesso patrimonio. In particolare, si individuano come ambiti prioritari di collaborazione:
- a) l'accesso al patrimonio culturale ecclesiastico, secondo modalità da concordare in base alle reciproche esigenze, per finalità di inventariazione, catalogazione, documentazione, ricerca e studio;
 - b) la visita ai musei diocesani e la consultazione delle biblioteche ed archivi ecclesiastici.
5. In vista del perseguimento degli obiettivi di collaborazione di cui al presente articolo le Parti si impegnano ad assicurare, attraverso le strutture e gli organi competenti, ogni utile scambio di informazioni.

Articolo 3 – **Soggetti sottoscrittori**

1. Sono competenti per l'attuazione delle presenti disposizioni:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, o persona da lui delegata;
 - b) il Presidente della Conferenza Episcopale Calabria, o persona da lui delegata.

Articolo 4 - **Accordi**

1. Per il perseguimento degli obiettivi comuni di cui all'art. 2, la Regione Calabria e la Conferenza Episcopale Calabria promuovono, accordi e programmi congiunti a sostegno di progetti specifici, con gli organi periferici del Ministero della Cultura, , nonché con Comuni e Province, Fondazioni Private Città Metropolitane e altri enti pubblici.
2. Detti accordi potranno definire anche la realizzazione di interventi ed iniziative che richiedono una partecipazione organizzativa e finanziaria congiunta, individuando le forme, i modi, i tempi e i canali di finanziamento attivabili da parte di ognuno degli organi interessati.

Articolo 5 - **Reciprocità di informazioni e attività di promozione**

1. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere una costante comunicazione relativa agli aggiornamenti delle singole attività in corso e ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui all'art. 2. In particolare, fra i soggetti competenti ai sensi dell'art. 3, è assicurata la più ampia informazione in ordine alla pianificazione annuale e pluriennale, ai piani di spesa e alle determinazioni finali, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli artt. 2 e 4.
2. Le parti convengono di svolgere e perseguire, ciascuna per la sfera di propria competenza, un'azione relativa alla promozione tra gli Enti locali e le Diocesi per la realizzazione di piani locali di interventi puntuali e di valorizzazione dei beni culturali. Inoltre, favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni in proprio possesso e la possibilità di utilizzare modalità promozionali sui propri canali informativi concernenti il patrimonio culturale ecclesiastico presente nella Calabria.

Articolo 6 - **Osservatorio regionale per i beni culturali di proprietà ecclesiastica**

1. Al fine di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per sviluppare forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, di verificare con continuità l'attuazione delle presenti disposizioni e di contribuire in tal modo alla concreta attuazione del presente Accordo, le parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo, un organismo paritetico denominato "Osservatorio Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici".
2. Attraverso tale organismo, la Regione e la Conferenza Episcopale Calabria oltre a scambiarsi reciproche informazioni e aggiornamenti in ordine ai piani e programmi disciplinati dalla normativa vigente e/o a quelli predisposti dall'Autorità ecclesiastica o delle iniziative sostenute mediante l'erogazione di contributi europei, nazionali, regionali o della Conferenza Episcopale Italiana - provvederanno a relazionare, con cadenza almeno quadrimestrale, sul loro stato di attuazione.
3. L'Osservatorio è composto:
 - a) per la Regione Calabria: dall'Assessore con delega agli Attrattori culturali, o suo delegato; dal Dirigente del Dipartimento competente per materia; da un funzionario designato

dall'Assessore;

- b) per il Ministero della Cultura: dal Segretario regionale per la Calabria del Mic o un suo delegato;
- c) per la Conferenza Episcopale Calabria: dal Vescovo delegato dalla Conferenza stessa; dall'Incaricato Regionale per i Beni Culturali e l'edilizia di culto; da un componente designato dalla Conferenza Episcopale Calabria.

Articolo 7 - **Procedure**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa prevista dalla normativa legislativa vigente e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Accordo Quadro.
2. I soggetti concordano, altresì, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti ai beni culturali siano/saranno presentati alla Regione Calabria da parte o per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Calabria.

A tal fine è compito del Vescovo diocesano, direttamente o tramite un suo Delegato, individuare raccogliere selezionare previa valutazione di congruità, importanza e priorità, nel rispetto delle procedure canonico-amministrative particolari – e presentare al Presidente della Conferenza Episcopale Calabria le richieste di intervento, dirette alla Regione Calabria, concernenti beni culturali di interesse religioso di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

3.
Qualora si trattasse di interventi di manutenzione ordinaria, restauro conservativo, modifiche o ampliamenti in zone di rispetto, vincolate o sotto tutela MIC come da D.lgs 42/2004, essi costituiranno ovviamente progetti da sottoporre alla richiesta di autorizzazione alla competente Soprintendenza MIC da parte dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di appartenenza.
4. Gli Ordinari Diocesani territorialmente competenti, ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione ecclesiastica e secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, fungono da tramite tra il presidente della Conferenza Episcopale Calabria, o persona da lui delegata, con gli Istituti di vita consacrata, le Società di via apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute.

Articolo 8 - **Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro**

1. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di beni culturali nella disponibilità di Enti ed Istituzioni soggetti alla loro giurisdizione, gli Ordinari diocesani territorialmente competenti presenteranno – per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Calabria - un piano annuale, evidenziando le priorità e comunicando l'eventuale partecipazione finanziaria all'intervento di altri Enti pubblici e/o privati.
2. La Regione Calabria si impegna a vagliare e a sostenere le iniziative frutto del presente Accordo nell'ambito della programmazione regionale di settore triennale ed annuale e ricorrendo, ove possibile, ad altre fonti di finanziamento.
3. Al fine di istruire i progetti preliminari, di programmare gli interventi, di individuare i canali delle risorse, di approfondire gli ambiti delle possibili collaborazioni e di dare piena attuazione ai contenuti di questo Accordo, è istituita una Commissione di lavoro alla quale è demandata la programmazione degli stessi .

4. La Commissione, presieduta congiuntamente dall'Assessore con delega agli Attrattori culturali, dal Vescovo incaricato della Conferenza Episcopale Calabria, o loro delegati, è costituita:
 - a) per la Regione Calabria: dai Dirigenti del competente Dipartimento; dal Segretario Regionale del Ministero della Cultura (o suo delegato); dai 3 Sottosegretari ai beni culturali del MIC e dai Funzionari responsabili dei settori competenti per materia della Regione Calabria;
 - b) per la Conferenza Episcopale: dall'Incaricato Regionale per i Beni Culturali e per l'Edilizia di culto dai Responsabili per gli Archivi, Biblioteche, Musei, ed Arte Sacra della Conferenza Episcopale Calabria.
5. La Commissione sarà convocata dai Presidenti.

Articolo 9 - **Modalità di attuazione**

1. L'attuazione del presente Accordo quadro, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti che saranno forniti dall'Osservatorio, di cui all'art. 6, è rispettivamente demandata alle strutture ed organi regionali e agli organismi ecclesiastici competenti per materia e sarà, di volta in volta, regolamentata da apposite Convenzioni. Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, saranno disciplinati con appositi "Atti esecutivi" sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10 - **Decorrenza e durata**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Calabria ed avrà la durata di 4 anni (durata massima per un Accordo quadro). L'Accordo quadro potrà essere prorogato alla scadenza, con apposito atto sottoscritto dalle Parti.
2. Durante il periodo di validità il presente Accordo quadro potrà essere oggetto di verifica periodica e modificata col consenso delle parti.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza.
4. Le Parti concordano che l'eventuale cessazione anticipata del presente Accordo non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.

Per la Regione Calabria: _____

Per la Conferenza Episcopale Calabria _____

